



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 52 DEL 18/05/2020

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DEROGHE AGLI ORARI DI APERTURA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING. PERIODO 18.05.2020 - 31.07.2020

Il Sindaco

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di 6 mesi e quindi a tutto il 31/07/2020;
- con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epiemiologica da COVID-19 che normano fundamentalmente il principio di distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio da virus;
- con atti del Ministero della Salute, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle norme sopra citate;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: “**Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica d COVID-19**”, ed in particolare l'art. 3;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 (G.U. n. 126 del 17.05.2020) che all'**art. 1, co. 1 lett gg** dispone che “*le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all' **allegato 10**; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*”;

Visto l'Allegato 17 al predetto D.P.C.M. 17/05/2020, avente ad oggetto “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;

Vista l'ordinanza n. 48 del 17/05/2020, del Presidente della Giunta Regionale Veneta (BUR n. 70 del 17/05/2020) -ed esattamente il **paragrafo C), comma b) punto 6)** avente ad oggetto “SERVIZI ALLA PERSONA” e **linee guida di cui all'allegato 2**, con cui si **ammette, a far data dal 18/05/2020, lo svolgimento delle attività di parrucchiere, barbieri, estetista, tatuatore e trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali**;

Dato atto che con il successivo paragrafo E), avente ad oggetto “ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO” l'ordinanza regionale 48/2020 dispone che, al fine di consentire nell'immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, **previa comunicazione al comune**, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;

Viste le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, Allegato 1 all'Ordinanza n. 48 del 17/05/2020;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

Richiamate tutte le raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale nonché le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 23/02/2010 avente ad oggetto “Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Visto l'art. 20 comma 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, approvato con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 11/11/2010** e s.m.i. che prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità per gli esercizi di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana **dalle ore 07:00 alle ore 22:00**, non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere;

Verificato che il comma 3 dell'art. 20 del succitato Regolamento Comunale, dispone che gli esercizi sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva **salve le giornate di deroga concesse dal comune**;

Vista la nota pervenuta in data 12/05/2020, prot. 4671, da parte di Confartigianato, con la quale viene chiesta la possibilità per gli esercenti delle attività su menzionate di poter aprire gli esercizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Comunale, anche la domenica e i giorni festivi, dalle ore 07:00 alle ore 22:00, nel periodo coincidente tra la data in cui è consentita la riapertura e la fine dello stato di emergenza COVID-19, ad oggi fissata al 31/07/2020;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende facilitare la ripresa delle attività produttive interrotte dall'epidemia di COVID-19, fermo restando l'adozione di ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

Accertato l'effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

Ritenuto sussistere i presupposti per consentire alle suddette imprese artigiane di ampliare le fasce orarie per meglio gestire la ripresa delle attività con l'obbligo di adeguarsi ai protocolli sanitari disposti dagli organi competenti;

Visti:

la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;

la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “ Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;

la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e s.m. “Disciplina dell'attività di estetista”;

la Legge Regionale 13 Ottobre 2009, n.28 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

D I S P O N E

1. **la deroga alle chiusure nelle domeniche e nelle giornate festive a partire dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020;**
2. **che, all'interno della fascia oraria prevista dal comma 2, dell'art. 20, del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer (07:00-22:00) l'esercente potrà liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nel limite delle 13 ore giornaliere;**



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

3. l'orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
4. conformemente alle indicazioni del paragrafo E) "ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO" dell'ordinanza regionale n. 48/2020, la **modifica dell'orario di apertura dovrà essere comunicata al Comune**, tramite uno degli strumenti di seguito indicati:
 - deposito al protocollo del comune
 - mail inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
 - invio a mezzo del portale; www.impresainungiorno.gov.it
5. è sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, di un cartello indicante l'orario prescelto e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura;
6. è consentita la prosecuzione dell'attività oltre l'orario di chiusura previsto, al fine di concludere l'attività svolta sul cliente, a condizione che l'accesso all'esercizio sia intercluso.

INFORMA

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Associazioni di categoria;
- Comando Polizia Locale;
- Carabinieri di Romano d'Ezzelino;
- Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco
MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)